



(Società per azioni costituita ai sensi della legge italiana)
Sede sociale in Via Goito 4, 00185 Roma
Capogruppo del gruppo Cassa depositi e prestiti
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767
Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato
Codice Fiscale 80199230584 – Partita IVA 07756511007

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di offerta e di quotazione denominato:

Obbligazioni a Tasso Fisso Costante
Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente
Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente
Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile
Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*
Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*

di
Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il supplemento al prospetto di base (il **Supplemento al Prospetto di Base** o il **Supplemento**) è relativo al programma di offerta e di quotazione di obbligazioni denominate: (i) “Obbligazioni a Tasso Fisso Costante”, (ii) “Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente”, (iii) “Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente”, (iv) “Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile”, (v) “Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*”, e (vi) “Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*” di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (l'**Emittente** o **CDP**), depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**) in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015 (il **Prospetto di Base**).

Il Supplemento al Prospetto di Base è stato predisposto in conformità ed ai sensi dell'art. 16 della direttiva CE 2003/71 e successive modifiche (la **Direttiva** o la **Direttiva Prospetti**), secondo quanto previsto dagli artt. 94, comma 1 e 7, e 113 comma 1 e 2 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (il **TUF**), dagli artt. 8, 9 e 53 del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il **Regolamento Emittenti**) e dal regolamento delegato UE n. 382/2014 del 7 marzo 2014.

Il Supplemento al Prospetto di Base è stato predisposto al fine di dare atto dell'impegno (cd. Clausola di Indennizzo per motivi fiscali), assunto dall'Emittente verso i portatori delle Obbligazioni, di indennizzare e manlevare gli stessi ove, in determinate circostanze descritte alla Parte 4 del presente Supplemento, gli stessi sopportino oneri fiscali maggiori rispetto a quelli previsti dalla normativa fiscale vigente alla data di pubblicazione del Prospetto di Base per effetto di successivi provvedimenti o decisioni delle competenti Autorità.

Il Supplemento al Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 12 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018019/15 dell'11 marzo 2015.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del documento di registrazione dell'Emittente depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015 (il **Documento di Registrazione**), del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base, delle condizioni definitive predisposte per la singola offerta e/o quotazione (le **Condizioni Definitive**) cui è allegata la nota di sintesi della singola emissione (la **Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione**).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione e del Prospetto di Base, per l'esame di taluni fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di decidere se investire o meno negli strumenti finanziari rilevanti.

L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Supplemento al Prospetto di Base, unitamente al Documento di Registrazione ed al Prospetto di Base è a disposizione per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, *www.cdp.it*, dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione.

Eventuali ulteriori luoghi di messa a disposizione di tali documenti sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Una copia cartacea del Documento di Registrazione, del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione, verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Ai sensi dell'art. 95-bis, secondo comma del TUF gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base, hanno il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del suddetto Supplemento al Prospetto di Base, di revocare la loro accettazione mediante l'invio ai collocatori indicati nelle Condizioni Definitive, di una comunicazione scritta.

Alla data di approvazione del presente Supplemento è in corso di collocamento il seguente prestito obbligazionario a valere sul Prospetto di Base:

“Cassa depositi e prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2015-2022” (ISIN: IT0005090995)

INDICE

PERSONE RESPONSABILI	4
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	4
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE	5
MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE	6

PERSONE RESPONSABILI

Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede sociale in Via Goito, 4 - 00185 Roma, che opera in qualità di Emittente, assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Supplemento al Prospetto di Base.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Cassa depositi e prestiti S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni ed i dati contenuti nel presente Supplemento al Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

Il presente Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 12 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018019/15 dell'11 marzo 2015, ai sensi degli articoli 94, commi 1 e 7, e 113, commi 1 e 2 del TUF, degli articoli 8, 9 e 53 del Regolamento Emittenti e del regolamento delegato UE n. 382/2014 del 7 marzo 2014, è stato redatto al fine di dare atto dell'impegno (cd. Clausola di Indennizzo per motivi fiscali), assunto dall'Emittente verso i portatori delle Obbligazioni, di indennizzare e manlevare gli stessi ove, in determinate circostanze descritte alla Parte 4 del presente Supplemento, gli stessi sopportino oneri fiscali maggiori rispetto a quelli previsti dalla normativa fiscale vigente alla data di pubblicazione del Prospetto di Base per effetto di successivi provvedimenti o decisioni delle competenti Autorità.

Il Prospetto di Base viene modificato ed integrato nei modi indicati nel presente Supplemento al Prospetto di Base. Le integrazioni sono evidenziate in carattere corsivo e neretto (*esempio*), le parti eliminate sono evidenziate in carattere barrato e neretto (**esempio**).

Ogni riferimento al "Prospetto di Base" nel Prospetto di Base nonché nelle relative Condizioni Definitive, deve considerarsi, salvo ove diversamente indicato, come un riferimento al Prospetto di Base come integrato e/o modificato dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 12 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018019/15 dell'11 marzo 2015.

Ogni riferimento nel Prospetto di Base a "persone fisiche in Italia" deve considerarsi, ai sensi del decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015, come un riferimento a persone fisiche "residenti" in Italia.

Alla data di approvazione del presente Supplemento è in corso di collocamento il seguente prestito obbligazionario a valere sul Prospetto di Base:

“Cassa depositi e prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2015-2022” (ISIN: IT0005090995) (le **Obbligazioni a Tasso Misto 2022**).

La Nota di Sintesi relativa all'Offerta e alla Quotazione allegata alle Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Misto 2022 dovrà leggersi alla luce delle modifiche apportate dalla Parte 2 del presente Supplemento alla nota di sintesi del Prospetto di Base.

MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE

PARTE 1: MODIFICHE AL GLOSSARIO

Deve intendersi aggiunta al Glossario la voce “Clausola di Indennizzo per motivi fiscali” come segue:

La Clausola di Indennizzo per motivi fiscali prevede che, qualora durante la vita delle Obbligazioni, si renda applicabile ai portatori delle Obbligazioni, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, secondo quanto previsto al Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati, l'Emittente terrà indenni e manleverà i portatori delle Obbligazioni dall'onere fiscale aggiuntivo da questi ultimi effettivamente sopportato. Salvo quanto sopra specificato, tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni o, comunque, in conseguenza dell'investimento nelle stesse, sono e saranno ad esclusivo carico dei portatori delle Obbligazioni.

La voce “Gross-Up” del Glossario deve intendersi eliminata.

PARTE 2: MODIFICHE ALLA SEZIONE 1 “NOTA DI SINTESI”

Il paragrafo “**Principali rischi specifici per le Obbligazioni**” incluso nella sezione D, Elemento D.3, deve intendersi modificato come segue:

[omissis]

- **Rischio connesso al regime fiscale**, che si manifesta anche nel (a) *rischio relativo ai limiti di indennizzo a seguito di provvedimenti o decisioni da parte di qualsiasi Autorità competente;* (b) *rischio connesso a possibili cambiamenti negativi, anche di carattere interpretativo ~~da parte di autorità nazionali ed internazionali~~, del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base e* (c) *rischio connesso all'assenza di ~~una clausola un meccanismo~~ di gross - up (vale a dire al fatto che l'Emittente non compenserà gli investitori qualora debba dedurre imposte ~~fiscali~~ dai pagamenti relativi alle Obbligazioni ~~ovvero sia necessario dichiarare informazioni sugli investitori o sui pagamenti relativi alle Obbligazioni, se non nei limiti dell'indennizzo previsto, in alcune limitate circostanze, in favore dei portatori delle Obbligazioni, qualora vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da alcuni provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente);~~*

[omissis]

PARTE 3: MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 CAPITOLO 1 “FATTORI DI RISCHIO”

Il paragrafo 1.1.14 "**Rischio connesso al regime fiscale**" incluso alla Sezione 3, Capitolo 1, deve intendersi modificato come segue:

1.1.14 RISCHIO CONNESSO AL REGIME FISCALE

Rischio relativo ai limiti di indennizzo a seguito di provvedimenti o decisioni da parte di qualsiasi Autorità competente

L'Emittente si impegna a tenere indenni e manlevati i portatori delle Obbligazioni entro i limiti e al verificarsi delle circostanze descritte nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali di seguito riportata.

In particolare, ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente si impegna a tenere indenni e manlevati i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, secondo quanto previsto al Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

Tuttavia tale Clausola di Indennizzo per motivi fiscali non comporta alcun obbligo per l'Emittente di indennizzare i portatori delle Obbligazioni al verificarsi di circostanze diverse o ulteriori rispetto a quelle in essa descritte. Si veda a tal riguardo il "Rischio connesso a possibili cambiamenti del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base" e il "Rischio connesso all'assenza di un meccanismo di gross-up" che seguono.

Rischio connesso a possibili cambiamenti del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base

A seguito di eventuali modifiche nella normativa fiscale applicabile alle Obbligazioni e nella relativa interpretazione, le stesse potrebbero essere soggette ad oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione del presente Prospetto di Base e l'investitore potrebbe conseguire un minor guadagno a causa di un eventuale inasprimento del regime fiscale dovuto ad un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

A tale proposito, la Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base riporta una breve descrizione del regime fiscale in Italia applicabile all'acquisto, alla detenzione ed alla cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data del Prospetto di Base e della relativa interpretazione corrente, fermo restando che, successivamente a tale data, le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti della normativa applicabile nonché alla relativa interpretazione di volta in volta assunta dalle autorità di riferimento, con possibili effetti retroattivi le cui conseguenze sarebbero, pertanto, a esclusivo carico dell'investitore, *salvo quanto previsto nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali.*

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono e saranno ad esclusivo carico dell'investitore, *salvo quanto previsto nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali.*

Le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale previsto dal decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'imposta sostitutiva sugli interessi e proventi assimilati nella misura e alle condizioni descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base.

Rischio connesso all'assenza di un meccanismo ~~una~~ clausola di Ggross - up (vale dire al fatto che l'Emittente non compenserà gli investitori qualora debba dedurre imposte fiscali dai pagamenti relativi alle Obbligazioni ovvero sia necessario dichiarare informazioni sugli investitori o sui pagamenti relativi alle Obbligazioni, salvo quanto previsto nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali)

Fatta salva ogni diversa previsione contenuta nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente non pagherà importi aggiuntivi o non compenserà gli investitori di alcuna imposta fiscale che grava sui pagamenti (incluso il pagamento del capitale) relativa alle Obbligazioni. Sono a carico

dell'Obbligazionista tutte le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti e redditi.

~~Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di ogni emissione delle Obbligazioni non muti durante la vita delle Obbligazioni stesse.~~

~~Tuttavia, q~~Qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza o meno di modifiche alla normativa applicabile e alla relativa interpretazione, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo (ovvero le aliquote siano di ammontare diverso da quelle descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base), in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione (ivi inclusi gli Stati Uniti con riferimento alla normativa FATCA), o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità fiscale e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, l'Emittente effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di detti importi trattenuti (ovvero dei maggiori importi dovuti rispetto a quelli descritti nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base).

[omissis]

Fermo restando quanto sopra descritto l'investitore deve considerare che la Clausola di Indennizzo per motivi fiscali consente una riduzione del rischio fiscale a cui l'investitore è normalmente esposto in assenza di alcun meccanismo di gross-up.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base.

PARTE 4: MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 CAPITOLO 3 "INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE O DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI"

Il paragrafo 3.14 "**Regime fiscale**" incluso alla Sezione 3, Capitolo 3, deve intendersi modificato come segue:

Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, ~~t~~ Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori ~~potranno ricevere riceveranno~~ un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente si impegna a tenere indenne e manlevare i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, conformemente al regime fiscale di seguito descritto e (ii) quella derivante

dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

[omissis]

PARTE 5: MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 CAPITOLO 6 “INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI”

Il paragrafo 6.5.2 "**Rating delle Obbligazioni**" incluso alla Sezione 3, Capitolo 6, deve intendersi modificato come segue:

Non è stata richiesta l'attribuzione di un *rating* al Programma.

Le Condizioni Definitive potranno, ove previsto, contenere l'indicazione del giudizio di rating effettivo o atteso (expected) attribuito di volta in volta alle Obbligazioni.

~~Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, alle Obbligazioni di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Prospetto di Base non è stato e non verrà attribuito alcuno specifico giudizio di rating.~~